



N. R.G. 1631/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Meroni	Presidente
dott.ssa Silvia Giani	Consigliere
dott. Lorenzo Orsenigo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. r.g. **1631/2021** promossa

DA

BONFANTI S.R.L. (C.F. 01745010130), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Sistina, n. 121 Roma (RM) ed elettivamente domiciliata in via San Tommaso, n. 21 Bergamo (BG) presso lo Studio dell'Avv. Federico Spinetti e dall'Avv. Marco Amorese, con studio in via Zambianchi n. 3 Bergamo (BG), che la rappresentano e difendono, come da procura in atti.

IMPUGNANTE

CONTRO

CAKMAK VINC SANAYI VE TICARET A.S. (C.F. 2240475950), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in 2 OSB 10. Yol N. 9 Hendek Sakarya (Turchia), elettivamente domiciliata in via del Parione n. 22, Firenze, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Parlanti, che la rappresenta e difende come da procura in atti.





IMPUGNATA

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI:

Per l'impugnante BONFANTI S.R.L.

*Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni contraria domanda o eccezione,
nel merito*

*dichiarare la nullità del lodo per tutti i motivi indicati ed eccepiti con gli atti difensivi
dimessi in giudizio;*

in ogni caso

con vittoria di spese, diritti e onorari, anche in relazione al giudizio arbitrale.

Per l'impugnata CAKMAK VINC SANAYI VE TICARET A.S.

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, adversis reiectis,

A) in via preliminare

*- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto del tutto infondata in fatto
ed in diritto, nonché carente dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora;*

B) nel merito

*- dichiarare inammissibile e/o improcedibile ed in ogni caso respingere l'appello di
Bonfanti s.r.l. e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto.*

*Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed
onorari di giudizio, da liquidarsi a favore del difensore Avv. Tommaso Parlanti che si
dichiara antistatario.*

IN FATTO E IN DIRITTO





1) In data 23/9/2016 la Cakmak (società turca che produce componenti per impianti di sollevamento – gru) e la Bonfanti (società italiana che produce e vende impianti di sollevamento) stipulavano un “contratto quadro di vendita in esclusiva” con il quale Cakmak si impegnavava per una durata di tre anni a vendere i propri prodotti sul territorio italiano esclusivamente a Bonfanti e, quindi, a fornire tutti i prodotti che le avesse ordinato Bonfanti la quale, a sua volta, si impegnavava, per ogni anno, ad ordinare merci per almeno un valore di euro 200.000,00. Il contratto quadro prevedeva, inoltre, una clausola compromissoria con cui le parti deferivano alla Camera Arbitrale di Milano “ogni controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso”.

2) Le parti cominciavano a dare regolare esecuzione al contratto quadro a fronte di ordini di acquisto inoltrati da Bonfanti e delle corrispondenti forniture effettuate da Cakmak, sino a che Bonfanti, lamentando la presenza di vizi e difetti di conformità nei prodotti forniti, ometteva di pagare la merce ordinata con alcuni ordini di acquisto (tra luglio 2018 e gennaio 2019) per il complessivo importo di euro 117.007,29.

3) La Cakmak, a tal punto, introduceva il procedimento arbitrale in base al regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano e l'arbitro unico Avv. Eva Kalnina, con lodo pronunciato in data 29/1/2021, ritenuto l'inadempimento della convenuta Bonfanti, condannava la convenuta a pagare alla ricorrente Cakmak la somma di euro 118.107,29 (di cui euro 117.007,29 per gli ordini di acquisto in sospeso ed euro 1.100,00 per danni subiti a seguito di un'ispezione), oltre interessi per l'importo di euro 17.229,42 e spese per l'importo di euro 32.744,35.

4) Contro questo lodo ha proposto impugnazione Bonfanti chiedendo di pronunciare la nullità del lodo impugnato per i seguenti 2 motivi:

4.1.) Carezza del requisito formale della sottoscrizione e falsa indicazione del luogo di sottoscrizione;

4.2.) Pronuncia dell'arbitro al di fuori dei limiti della convenzione arbitrale ex art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c.

5) Costituendosi in giudizio la Cakmak, eccependo l'irrelevanza e l'infondatezza dei motivi di impugnazione e lamentando la genericità delle allegazioni dell'impugnante (specie in assenza di querela di falso), ha chiesto il rigetto dell'impugnazione avversaria.





- 6) Con ordinanza della Corte d'Appello, sezione feriale, del 25/8/2021 è stato respinto il reclamo ex art. 825 c.p.c. proposto da Bonfanti avverso il decreto di esecutività del lodo emesso dal Tribunale di Milano in data 16/6/2021.
- 7) Con successiva ordinanza della Corte d'Appello, in data 17/9/2021 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato proposta dall'impugnante Bonfanti ex artt. 351 comma 3 e 830 comma 4 c.p.c.
- 8) In vista della prima udienza la l'impugnante Bonfanti depositava una querela di falso al fine di verificare la riconducibilità all'arbitro avv. Eva Kalnina "sia della firma sia dell'indicazione della data del 29 giugno 2021 apposte sulla suddetta penultima pagina priva di numerazione".
- 9) Nel corso dell'udienza di prima comparizione il procuratore della Bonfanti dichiarava, peraltro, "che la querela non investe anche la genuinità della firma apposta dall'arbitro della quale non ha ragione di dubitare, ma insiste sulle altre doglianze e in particolare sulla non integrità del lodo".
- 10) La Corte, nella stessa prima udienza, "dato atto di quanto sopra ed esaminate le prove dedotte con la proposizione della querela" (con le quali, essenzialmente, si chiedeva di confermare che il lodo è costituito di 101 pagine di cui le prime 100 non sono firmate mentre è firmata solo l'ultima pagina, peraltro non numerata), dichiarava la querela inammissibile e comunque irrilevante ai fini del decidere.
- 11) Indi, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

12) Ad avviso del Collegio, la proposta impugnazione deve ritenersi infondata, con conseguente conferma del lodo impugnato, per i seguenti motivi.

In linea generale, va premesso che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere *errores in iudicando* ed *errores in procedendo* entro i confini dettati dalla norma suddetta. Pertanto, essa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma. Di conseguenza, solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi





con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale e successivo *iudicium rescissorium* (*ex multis*, Cass. 11/06/2004 n. 11091).

A tale riesame subordinato di merito è possibile pervenire solo se sia risolta, in via preliminare, la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente quanto accade con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo e i motivi dedotti devono essere esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.

Va, peraltro, sin d'ora chiarito che, nel caso, i motivi di impugnazione del lodo per cui è causa non riguardano il merito della decisione assunta dall'arbitro rispetto alla controversia contrattuale tra di esse insorta ma, piuttosto, da un lato, profili di carattere formale relativi alla modalità di redazione del lodo; da un altro lato, la contestazione del potere stesso dell'arbitro di decidere la controversia alla luce dei limiti della convenzione arbitrale.

13) Con il primo motivo di impugnazione la Bonfanti ha lamentato la nullità del lodo arbitrale per vizi di forma, in quanto il lodo sarebbe “privo del requisito formale della sottoscrizione” e riporterebbe “un falso luogo di sottoscrizione”.

L'impugnante, in particolare, ha lamentato che nel lodo, costituito da 101 pagine, le prime 100 (quelle con la motivazione e il dispositivo) sono progressivamente numerate, mentre la sottoscrizione dell'arbitro è apposta solo sull'ultima pagina (la 101), che non è numerata. Inoltre, l'impugnante ha ulteriormente lamentato che, in questa ultima pagina (al di sopra della sottoscrizione dell'arbitro), è indicata la data e la sede dell'arbitrato in “Milano”, sede che, però, sarebbe incompatibile con il fatto che l'arbitro avrebbe sempre svolto la sua attività a Londra dove aveva il suo ufficio (senza considerare che, causa pandemia, tutte le udienze erano state tenute da remoto e non in presenza).

Più precisamente, la Bonfanti ha testualmente dedotto quanto segue:





“Con sorpresa, gli odierni attori hanno ricevuto un lodo composto da 101 pagine. Delle 101 pagine, le prime 100 dove è contenuta la motivazione e la descrizione del procedimento arbitrale sono numerate in modo progressivo. Tuttavia, nessuna delle 100 pagine è sottoscritta o siglata dall’arbitro nominato.

*La firma dell’arbitro è unicamente contenuta nell’ultima pagina che, senza alcuna congiunzione con il resto del lodo né numerazione progressiva, contiene unicamente la seguente dicitura: “**Seat of the Arbitration: Milan, Italy. Date: 29/1/2021 – Eva Kalnina Sole Arbitrator**”.*

Le 100 pagine precedenti, le uniche aventi numerazione progressiva, riportano unicamente un timbro apparentemente riconducibile alla Camera arbitrale di Milano (ma anch’esso privo di qualsiasi sottoscrizione e/o segno e/o, sigla che ne confermi l’effettiva provenienza) che, tuttavia, non possono essere state apposte dall’arbitro che, come detto, ha operato sempre da Londra né è venuta mai in Italia”.

13.1) La parte impugnata Cakmak ha contestato tale motivo di impugnazione deducendo quanto segue:

- che sarebbe sufficiente la sottoscrizione dell’arbitro in calce all’atto, non essendo necessario che la sottoscrizione sia apposta in ogni pagina del lodo in quanto con la sottoscrizione apposta nell’ultimo foglio l’arbitro assume la paternità dell’atto nella sua globalità (Cass. 8595/1992), mentre è necessaria la querela di falso ove si voglia sostenere che il testo del lodo è stato modificato con la sostituzione di fogli privi di sottoscrizione (Cass. 1404/1997);
- che, come attestato con lettera del 16/7/2021 della Camera Arbitrale di Milano (azienda interamente partecipata dall’ente pubblico Camera di Commercio di Milano), nel caso, l’arbitro unico ha depositato tre originali cartacei del lodo, di cui uno è rimasto depositato presso la CAM e gli altri due sono stati trasmessi alle parti con il numero di protocollo e i timbri CAM e, del resto, la stessa impugnante ha riferito che il lodo è composto di 101 pagine e che la firma è apposta nell’ultima pagina;
- che il luogo di sottoscrizione del lodo non è più un elemento necessario del lodo;
- che, del resto, “l’indicazione della città di Milano era chiaramente indicata, in calce al lodo non quale “luogo di sottoscrizione” bensì quale “sede dell’arbitrato” (“*seat of arbitration*”).

13.2) Ad avviso della Corte il predetto primo motivo di impugnazione è infondato.





Quanto alla prima questione sollevata dall'impugnante, relativa al vizio di forma del lodo arbitrale per la presunta mancanza di sottoscrizione dell'Arbitro su tutte le pagine del lodo impugnato, non si rileva alcun profilo di incoerenza del lodo *de quo* rispetto ai requisiti formali indicati dalle norme e dalla giurisprudenza.

Invero, se da un lato l'art. 823 c.p.c. annovera tra i requisiti essenziali del lodo arbitrale, ai fini della sua validità, la sottoscrizione di tutti gli arbitri, dall'altro, come ha correttamente osservato la parte impugnata, è principio ormai costante nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione quello secondo cui «*non comporta nullità del lodo sottoscritto da tutti gli arbitri, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'omessa apposizione della firma da parte degli arbitri su tutti i fogli che compongono il documento, poiché con la sottoscrizione apposta nell'ultimo foglio, gli arbitri assumono la paternità dell'atto nella sua globalità*» (Cass. sent. 8595/1992). Pertanto, nell'ipotesi in cui la firma dell'arbitro sia apposta unicamente sull'ultima pagina del lodo, deve ritenersi che sia stato assolto il predetto requisito formale, con conseguente validità, sotto tale profilo, del lodo impugnato, irrilevante essendo la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti.

Deve, poi, rilevarsi che, nel corso dell'udienza di prima comparizione, il procuratore della parte impugnante (pur avendo depositato una "equivoca" querela di falso) ha ritenuto di chiarire "che la querela non investe anche la genuinità della firma apposta dall'arbitro della quale non ha ragione di dubitare"; che, inoltre, che la riferibilità della sottoscrizione apposta dall'Arbitro sull'ultima pagina del lodo e la paternità in capo allo stesso del lodo impugnato trovano conferma anche nella circostanza, non contestata, relativa all'esistenza di tre originali del lodo, uno depositato presso l'Organismo arbitrale e gli altri due trasmessi alle parti del giudizio arbitrale, tutti identici nella forma e coerenti nel contenuto; che lo stesso impugnante, del resto, ha affermato di aver ricevuto il lodo arbitrale «composto da 101 pagine» con la firma apposta «nell'ultima pagina», con ciò confermando la conformità dell'atto ricevuto con gli altri originali del lodo impugnato.

A nulla rilevano, infine, ai fini della validità del lodo, le infondate ed inconferenti deduzioni dell'opponente relative alla nullità dell'atto impugnato per mancanza di altri presunti imprescindibili elementi; invero, nel caso la Bonfanti ha lamentato la mancanza di elementi estrinseci del lodo, come la numerazione delle pagine, i timbri interlineari e la cucitura meccanica, da ritenersi assolutamente non necessari ai fini della validità dell'atto.





Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la questione relativa alla nullità del lodo arbitrale per mancanza di sottoscrizione dell'Arbitro deve ritenersi del tutto infondata.

Parimenti, è da ritenersi infondata anche la seconda doglianza sollevata dall'impugnante con il primo motivo di impugnazione, relativa alla presunta nullità del lodo per mancanza dell'indicazione del luogo di sottoscrizione dello stesso.

Da un lato, va richiamato che *“in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 28 del 1983 all'art. 823 c.p.c. non è più necessaria l'indicazione del luogo di sottoscrizione del lodo”* (Cass. 13/9/1997 n. 9082).

Da un altro lato, quanto alla sede dell'arbitrato, va richiamato che la Suprema Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che *«la mancata indicazione nel lodo della sede di arbitrato, requisito prescritto ai sensi dell'art. 823, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non ne determina la nullità allorchè la sede stessa possa desumersi in via interpretativa, tenuto conto, da una parte, della natura sostanziale del requisito richiesto, che non richiede necessariamente, per la sua esplicazione, formule sacramentali e, dall'altra, della natura di atto di autonomia privata ascrivibile alla pronuncia arbitrale e della conseguente applicabilità delle disposizioni in materia di interpretazione negozia dettate nel codice civile agli artt. 1362 e seg.; pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, sono idonei ad identificare la sede dell'arbitrato la clausola compromissoria, richiamata nel lodo, e l'indicazione del luogo di sottoscrizione dello stesso»* (Cass. 8/9/2011 n. 18452; Cass. 23/4/2008 n. 10576).

Ciò premesso, risulta evidente il carattere generico ed inconcludente delle doglianze dell'impugnante: difatti, nel caso di specie, non solo l'Arbitro ha riportato nel lodo, per esteso, la clausola compromissoria inserita nel Contratto Quadro sottoscritto dalle parti nel 2016, il quale, all'art. 7, prevede che *«qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o in relazione allo stesso è reciprocamente rinviata dalle parti alla competenza arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed internazionale di Milano, secondo il regolamento della Camera Arbitrale stessa»* (pag. 36 lodo arbitrale), ma ha anche riportato l'indicazione della città di Milano come “sede dell'arbitrato”.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, le contestazioni mosse dalla Bonfanti con il primo motivo di impugnazione sono da considerarsi del tutto infondate.

14) Con il secondo motivo di impugnazione l'impugnante Bonfanti, contestando la competenza dell'Arbitro in ordine alle questioni oggetto del giudizio arbitrale, ha dedotto la





nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere l'arbitro pronunciato al di fuori della convenzione arbitrale, e, ciò, per il fatto che Cakmak avrebbe "inteso devolvere alla giurisdizione del Tribunale Arbitrale non solo la risoluzione di controversie attinenti al Contratto quadro ma anche domande collegate ai singoli Ordini d'Acquisto": secondo l'impugnante, peraltro, l'arbitro non avrebbe potuto pronunciarsi sugli ordini di acquisto perché, mentre la clausola compromissoria era stata prevista nel Contratto Quadro, diversamente, gli Ordini di Acquisto erano accompagnati da condizioni generali di contratto che recavano una clausola che prevedeva la devoluzione di ogni controversia alla competenza territoriale del foro di Bergamo.

L'impugnante Bonfanti ha, quindi, censurato la valutazione svolta dall'arbitro in punto di "giurisdizione" rimarcando che "il Contratto Quadro, contenente la clausola compromissoria, mirava a disciplinare in linea generale i rapporti tra le parti e le reciproche aspettative di negoziazione"; che, diversamente, "i singoli Ordini d'acquisto, corredati da condizioni sottoscritte specificamente e concluse successivamente alla stipula del Contratto Quadro, erano invece diretti a regolare specificamente ciascun ordine intercorso tra le parti"; che, il Tribunale arbitrale avrebbe errato a non riconoscere "né l'autonomia contrattuale dei singoli ordini di acquisto né la volontà resa palese dal tenore letterale dei contratti"; che, pertanto, l'Arbitro unico avrebbe provveduto "in difetto del potere di decidere ed ha effettuato una pronuncia chiaramente esorbitante la convenzione arbitrale, in quanto avente ad oggetto rapporti disciplinati da contratti diversi dal contratto quadro e che prevedono una clausola di giurisdizione, che esclude la competenza del Tribunale Arbitrale a favore di quella del Tribunale di Bergamo in relazione alle controversie nascenti dai singoli Ordini d'acquisto *de quibus*".

14.1) La parte impugnata Cakmak ha contestato tale motivo di impugnazione deducendo quanto segue:

- che il Contratto Quadro aveva lo scopo di "*regolare i reciproci rapporti commerciali, così fissando le previsioni negoziali di riferimento per tutti i singoli contratti di vendita che verranno, tra esse, stipulati*";
- che, pertanto, "i singoli Ordini di Acquisto non costituivano differenti e separate realtà contrattuali, ma erano semplicemente lo strumento esecutivo di quanto già ampiamente





definito nel Contratto Quadro, al quale essi erano collegati in un rapporto di derivazione diretta”;

- che la clausola compromissoria inserita nel Contratto Quadro aveva contenuto ampio in quanto disponeva che *“ogni controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso viene dalle parti concordemente deferita alla competenza arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, in conformità al regolamento della Camera Arbitrale stessa”*;

- che, pertanto, tenuto conto che la clausola compromissoria devolveva alla competenza arbitrale *“ogni controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso”*, si sarebbe dovuto ritenere che, all'evidenza, la stessa coprisse anche l'oggetto degli ordini di acquisto.

14.2) Ad avviso della Corte anche tale secondo motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.

Va, anzitutto richiamato che con la stipula del “Contratto Quadro di vendita in esclusiva”, sottoscritto nel settembre del 2016, la Ciakmak e la Bonfanti avevano disciplinato, dettagliatamente, i principali termini e condizioni del loro rapporto giuridico, definendo un ventaglio complesso ed articolato di questioni, tra cui la modalità di risoluzione delle controversie che fossero insorte tra le parti laddove, all'art. 7 del Contratto Quadro, era stata inserita la clausola arbitrale con la quale le parti avevano disposto che *«ogni controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso viene dalle parti concordemente deferita alla competenza arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed internazionale di Milano (...).»*.

L'assunto di parte impugnante, secondo cui con tale clausola le parti avrebbero inteso devolvere alla giurisdizione del Tribunale Arbitrale solo la risoluzione di controversie attinenti al Contratto Quadro e non anche quelle collegate ai singoli Ordini di Acquisto, la cui giurisdizione, invece, avrebbe dovuto essere devoluta al Tribunale di Bergamo (come previsto da clausole inserite nei singoli Ordini di Acquisto), è del tutto infondato e non vale ad infirmare la diffusa motivazione in proposito svolta dall'Arbitro Unico (pagg. 39 – 47 del lodo impugnato), il quale ha conclusivamente ritenuto *“che la convenzione d'arbitrato nel Contratto Quadro si estenda a tutti i reclami nella fattispecie. Questo perché, come spiegato nei paragrafi seguenti, i reclami in questione non possono essere risolti semplicemente facendo*





referimento a uno specifico Ordine di Acquisto, ma implicano necessariamente le disposizioni del Contratto Quadro”.

Invero, non pare fondato il rilievo di parte impugnante secondo cui gli Ordini di Acquisto costituirebbero differenti e separate realtà contrattuali in tutto autonome rispetto al Contratto Quadro, posto che gli Ordini di Acquisto, per loro natura, derivano dalle disposizioni del Contratto Quadro che, all’art. 3, disciplinava la “stipula dei singoli contratti d’acquisto, condizioni di fornitura, prezzi” e, all’art. 5, prevedeva le “garanzie e condizioni generali di fornitura”; che, a fronte del Contratto Quadro, i singoli Ordini di Acquisto erano diretti a definire solamente le condizioni di fornitura per le singole vendite (definendone gli elementi di dettaglio, come le date di consegna, le quantità e il metodo di pagamento) poste in essere in esecuzione delle previsioni di carattere generale contenute nel Contratto Quadro.

Va, quindi, richiamato che, avendo le parti inteso devolvere, come si evince dalla lettera della clausola compromissoria di cui all’art. 7 del Contratto Quadro, di portata molto ampia, la definizione di “*ogni controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso*” alla giurisdizione del Tribunale Arbitrale, deve ritenersi che detta previsione non possa non essere applicata ad una controversia che, quantunque originata dal mancato pagamento di ordini di fornitura, sia, comunque, derivante dal Contratto Quadro o ad esso collegata.

Pare, poi, pertinente la valutazione in proposito svolta dall’Arbitro, laddove ha richiamato che la presunzione “pro arbitrato”, prevede che «*in caso di ambiguità o di dubbio, una convenzione di arbitrato valida dovrebbe essere interpretata in modo espansivo e intesa come comprendente tutte le rivendicazioni correlate derivanti dalla stessa relazione contrattuale, in modo che possano essere risolte in un unico procedimento dinanzi ad un unico foro*» (pag. 41, paragrafo 146 lodo arbitrale); che, inoltre, tale valutazione è avvalorata dal principio fissato dalla norma di cui all’art. 808 *quater* c.p.c. che, in punto di “interpretazione della convenzione d’arbitrato” dispone che «*nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*».

In ogni modo, il fatto che la controversia insorta tra le parti dovesse essere inevitabilmente ricondotta all’ambito dei rapporti disciplinati dal Contratto Quadro, sì da dover essere sottoposta alla competenza arbitrale, è desumibile dalle stesse allegazioni della parte impugnante Bonfanti la quale, nel proprio atto di citazione introduttivo del presente giudizio di





impugnazione, ha dedotto che “nel marzo 2019, perdurando tali inadempimenti, Bonfanti s.r.l. risolveva il contratto quadro per inadempimento della Cakmak, non dava seguito agli ultimi ordini effettuati e, pertanto, non provvedeva al versamento del relativo corrispettivo per € 117.007,29” (pag. 4 atto di citazione).

15) Per le ragioni sopra esposte va respinta l’impugnazione, con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.

Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, la parte impugnante Società Bonfanti S.r.l. va condannata a rimborsare all’impugnata Società Cakmak Vinc Sanayi Ve Tic A.s. le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147) e con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in questa sede.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull’impugnazione proposta da Bonfanti S.r.l. avverso il lodo arbitrale pronunciato dall’arbitro unico avv. Eva Kalnina in data 29/1/2021, così provvede:

- 1) rigetta l’impugnazione proposta e, per l’affetto, conferma il lodo impugnato;
- 2) condanna l’impugnante Bonfanti S.r.l. alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’impugnata Società Cakmak Vinc Sanayi Ve Ticaret A.S., che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 06/04/2022.

Il consigliere est.

dott. Lorenzo Orsenigo

Il presidente

dott. Massimo Meroni

